**PATENTE DI ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI**

**RILASCIO E REVISIONE PATENTE**

SOMMARIO:

FONTI NORMATIVE

Disposizioni nazionali

Disposizioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Note sulla normativa

IN SINTESI

PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI D’IDONEITA’

Domanda di partecipazione agli esami

Istruttoria d’ufficio

Casi di indegnità (art. 29 – R.D. 147/1927)

Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità (art. 28 – R.D. 147/1927)

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO D’IDOENITA’

RILASCIO PATENTE DI ABILITAZIONE

REVISIONE PATENTE

Istruttoria dell’ufficio

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

RINUNCIA ALL’ABILITAZIONE E A ALLA REVISIONE DELLA PATENTE

CONTATTI

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE

**FONTI NORMATIVE**

***Disposizioni nazionali***

* R.D. 09/01/1927, n. 147 – Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, articoli da 26 a 39 (pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 1927, n. 49);
* D.M. 09/05/1927 – Approvazione di disposizioni concernenti l’impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato co R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, Allegato 1 (art. 31) – Sedi esami e Allegato 2 (artt. 26 e 33) - Programmi per gli esami diretti a conseguire il certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici (pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1927, n. 111);
* D.M. 06/02/1935 – Approvazione del prospetto contenente l’elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento n. 147 del 09 gennaio 1927 (pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1935, n. 65);
* Circolare del Ministero della Sanità n. 133 del 2 agosto 1967 - Visus minimo richiesto per gli operai addetti alle operazioni relative ai gas tossici (artt. 27 e 35 del Regolamento speciale concernente i gas tossici R.D. 9 gennaio 1927, n. 147);
* Circolare Ministero di Grazia e Giustizia n. 7/56/23712 del 10 giugno 1975, - Impiego dei gas tossici - R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. Prescrizioni nei confronti dei chimici;
* D.Dirett. 10-2-2004 Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999 (pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2004, n. 54);
* L. 07/08/1990, n. 241 – Nuove nome in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (pubblicato nella Gazz. Uff. 18/08/1990, n. 192);
* D.P.R. 28/12/2000, 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (pubblicato nella Gazz. Uff. 20/02/2001, n. 42, S.O.);
* D.M. 20/08/1992 – Approvazione della tariffa dell’imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972, n. 642 - Artt. 3 e 4 della tariffa allegata (pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1992, n. 196, S.O.), come modificato dal D.M. 24/05/2005 (pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2005, n. 123).

***Disposizioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia***

* Legge regionale 13/07/1981, n. 43 – Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, art. 2 e 7 (pubblicato nel BUR 13/07/1981 n. 074);
* Circolare della Direzione Regionale dell’Igiene e della Sanità - Regione Autonoma FVG n. 25/U.S.L. del 09/12/1982 - prot. 18999/SAN.1.17. – Direttive concernenti il trasferimento alle U.S.L. delle funzioni già esercitate dal Medico Provinciale di Trieste in materia di gas tossici;
* Circolare della Regione Autonoma FVG 09/11/1983, n. 18860 contenente direttive per le U.S.L relative all’istituzione della sessione d’esami in applicazione della L.R. 43/81;
* Deliberazione annuale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste d’indizione della sessione d’esami per il conseguimento del certificato di idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici;
* Decreto del Presidente della Regione 19/12/2013, n. 0252/Pres. - Approvazione tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell’interesse dei terzi in materia di igiene e sanità pubblica (pubblicato sul BUR n. 1 del 02/01/2014);
* Legge Regionale 18 agosto 2005 n. 21 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale”.

***Note sulla normativa (in ambito regionale)***

* nella Regione Friuli Venezia Giulia, la disciplina in materia di igiene e sanità pubblica è dettata dalla legge regionale 13/07/1981 n. 43 e l’esercizio delle relative funzioni è di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie;
* con Circolare della Regione Autonoma FVG 09/11/1983, n. 18860 è stato stabilito che rientra tra le funzioni attribuite alle UU.SS.LL. indire la sessione d’esami per il conseguimento del certificato d’idoneità all’impiego di gas tossici, ritenendo che tale funzione venga esercitata dall’U.S.L. n. 1 Triestina in quanto con D.M. 04/05/1971 (Gazz.Uff. 24 maggio 1971, n. 130) la Città di Trieste è stata individuata quale sede regionale per gli esami predetti;
* da parte loro, le Aziende sanitarie devono trasmettere alla Direzione Regionale competente in materia il relativo provvedimento di ammissibilità dei candidati agli esami, unitamente alla documentazione afferente l’esame;
* il decreto del Presidente della Regione 19/12/2013, n. 0252/Pres. – Tariffario (pubblicato sul BUR n. 1 del 02/01/2014), prevede al numero 14) delle prestazioni di carattere generale la tariffa di 11,20€ per il “Rilascio e/o rinnovo patentini”.

**IN SINTESI**

La normativa fondamentale R.D. 09/01/1927, n. 147 - Approvazione del Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, stabilisce che l'abilitazione all’esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate nello stesso regolamento (1).

Per impiego di gas tossici s‘intendono la loro utilizzazione a qualsiasi scopo (salve le eccezioni di cui al Titolo III, Capo I del R.D. 147/1927), la loro custodia o conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, e il loro trasporto.

La patente di abilitazione è prescritta per tutti gli operatori, siano pure chimici diplomati o laureati, ad eccezione di chi esercita la direzione tecnica dei servizi concernenti l'impiego dei gas (vedere sotto anche i casi di esenzione dalla presentazione del certificato d’idoneità).

Nella regione Friuli Venezia Giulia, l’Azienda sanitaria competente rilascia la patente di abilitazione su presentazione del certificato di idoneità conseguito in seguito all’esito favorevole dell’esame previsto.

Per la partecipazione agli esami per il conseguimento del certificato d’idoneità sono necessari il possesso di requisiti minimi di età e titolo di studio, nonché requisiti d’idoneità fisica, psichica e morale; gli esami constano di prove pratiche e orali (vedere l’allegato 2 al D.M. 9 maggio 1927).

Coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità devono inoltrare domanda di ammissione alla sessione d’esami all'Azienda sanitaria nel cui territorio di competenza è compreso il Comune di residenza del richiedente.

Gli esami possono svolgersi generalmente in 2 sessioni annue nei periodi di aprile-maggio e ottobre-novembre; per la Regione Friuli Venezia Giulia la sede degli esami è Trieste.

In caso di esito favorevole dell’esame, viene rilasciato il certificato d’idoneità e trasmesso all’interessato e all’Azienda sanitaria territorialmente competente per il rilascio della patente di abilitazione.

Presso le Aziende sanitarie sono tenuti gli elenchi-matricole delle persone abilitate alle operazioni concernenti l’impiego dei gas tossici.

La patente di abilitazione è soggetta a revisione (art. 35) a periodi non maggiori di 5 anni e può essere revocata o sospesa (art. 36) nei casi e con le modalità stabilite nel citato Regolamento.

---------------

NOTE:

(1) L’art. 58, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), dispone: «Art. 58. È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 80.000, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas prodotti sono determinate dal regolamento». - (R.D. 147/1927)

**PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI D’IDONEITÀ**

Le sessioni degli esami annuali per il conseguimento del certificato d’idoneità vengono indette con atto dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).

Il provvedimento di indizione specifica le modalità e i termini di scadenza per la presentazione delle domande nonché le condizioni minime di partecipazione agli esami, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e diffuso in ambito regionale attraverso comunicati stampa sui più diffusi periodici locali e notiziari radio, Agenzie del lavoro, Associazioni Industriali, altri Enti/Società specificamente individuate dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).

Nel provvedimento viene riportato anche il programma delle prove d’esame approvato con D.M. 09/05/1927.

Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che:

* abbiano compiuto 18 anni;
* siano in possesso (almeno) del diploma di scuola dell’obbligo (Certificato di studi elementari per i nati anteriormente al 01/01/1953, per quelli nati dopo tale data si richiede il certificato di scuola media inferiore);
* non incorrano nei casi previsti dall’art. 29 del R.D. 09/01/1927 n. 147 e successive modificazioni (vedere più sotto i casi d’indegnità).

***Domanda di partecipazione agli esami***

Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti di età, titolo di studio e idoneità morale (vedere i casi d’indegnità a pag. 7), intendono sottoporsi agli esami annuali di abilitazione, debbono presentare domanda di partecipazione all'Azienda sanitaria nel cui territorio di competenza è compreso il Comune di residenza del candidato entro i termini e secondo le modalità e le condizioni precisate nell’atto di indizione.

Nella domanda di ammissione alla sessione di esami, redatta in carta legale (tariffa vigente di bollo 16,00€) secondo lo schema contenuto nell’atto di indizione, gli aspiranti devono precisare:

* nome e cognome;
* indirizzo di residenza;
* i gas per i quali viene richiesta l’abilitazione;
* l’indirizzo presso cui inviare la corrispondenza, specificando l’impegno a comunicare ogni eventuale variazione dell’indirizzo sopra riportato al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al procedimento; inoltre, devono essere dichiarati, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 - disposizioni vigenti in materia di autocertificazione:
* la data ed il luogo di nascita
* il possesso ed il tipo del titolo di studio, con specificazione della data e dell’istituto e relativa sede presso cui è stato conseguito
* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; ovvero le condanne riportate.

Deve essere altresì espressa l’autorizzazione, in base al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” all’utilizzo dei dati personali per gli scopi connessi al procedimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

* certificato medico con marca da bollo di 16,00€, di data non anteriore ad un mese, rilasciato dal medico competente qualora la domanda d’ammissione all’esame sia presentata da un lavoratore dipendente di un’azienda in cui è prevista tale figura, ovvero dall'Azienda sanitaria o da un medico militare in tutti gli altri casi, dal quale risulti che il richiedente:
  1. non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualunque specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
  2. non presenta segni di intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti;
  3. percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
  4. possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché ad occhio non inferiore a 5/10, ottenuto senza l’impiego di lenti di correzione;
* ricevuta di versamento dell’importo di 11,20€ (riportante la causale “conseguimento patente impiego gas tossici” indicando il nome del titolare) da effettuare, per coloro che risiedono nel territorio dell’ASUFC, con le seguenti modalità:

1. bonifico bancario a favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - IBAN: IT70J0200812310000105831374 Unicredit Banca S.p.A. di Udine;
2. versamento sul conto corrente postale n. 1049064114 intestato a: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

* fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
* 2 fotografie formato tessera di data recente firmate sul retro.

***Istruttoria dell’ufficio***

L’ufficio incaricato dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si trova presso il Dipartimento di Prevenzione, in Via Chiusaforte 2 a Udine.

L’ufficio provvede ad esaminare la regolarità dell’istanza e della documentazione presentata, nonché ad effettuare gli eventuali controlli sulle dichiarazioni prodotte al fine di accertare il possesso dei requisiti d'idoneità fisica, psichica e morale, necessari per l’ottenimento del certificato d’idoneità.

A tal fine, in conformità all’art. 71 del DPR 445/2000, l’Azienda provvede d’ufficio ad effettuare i controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese ai sensi dell’art. 46 dello stesso testo legislativo; in particolare, per le dichiarazioni relative all’assenza/sussistenza di provvedimenti e/o procedimenti penali ed amministrativi (casi d’indegnità-requisito morale), i controlli saranno effettuati mediante il competente Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 39 del DPR 313/2002.

Ove la domanda/dichiarazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l’ufficio ne dà comunicazione scritta all’interessato indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza con invito alla regolarizzazione ovvero a fornire le integrazioni richieste pena la non accoglibilità della domanda di partecipazione.

Verificata la regolarità e completezza delle istanze presentate ed effettuate le necessarie regolarizzazioni od integrazioni nonché accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni, l’ASUFC adotta un provvedimento di ammissione degli aspiranti alla corrente sessione di esami nel quale viene preso atto degli eventuali casi di inammissibilità per difetto dei requisiti ovvero per inadempienza alle regolarizzazioni od integrazioni richieste. Del provvedimento di ammissione e/o esclusione dalla sessione di esami viene data comunicazione scritta agli interessati.

L’ASUFC provvede ad inviare alla competente Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione FVG le domande di partecipazione e l’allegata documentazione, insieme al provvedimento di ammissione alla sessione di esami.

***Casi di indegnità (art. 29 – R.D. 147/1927)***

Non possono ottenere il certificato d'idoneità:

1. coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;
2. coloro che sono stati condannati per ubriachezza o per le contravvenzioni previste nell'art. 483 del codice penale (1);
3. coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel codice penale, libro secondo, ai titoli primo; secondo; terzo (capo VII, capo VIII e capo IX, art. 201); settimo; ottavo; nono e decimo (2);
4. coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente n. 3;
5. coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli artt. 460 a 469, 473 e 474 del codice penale (3);
6. coloro che non possono provare la loro buona condotta.

------------------------

NOTE:

(1) L'art. 483, riguardante le contravvenzioni di comune pericolo, non ha corrispondenti nel cod. pen. 1930.

(2) Concernenti, rispettivamente, delitti contro la sicurezza dello Stato (artt. 241-244, 247, 248, 257, 259-261, 264, 268, 275-279, 283, 284, 287-290, 292, 295-299, 303-309, 313, 419, 633 cod. pen. 1930); contro la libertà (artt. 294, 403-408, 410, 502, 503, 511, 513, 574, 585, 600, 603, 605-610, 612, 614, 616, 618-622 cod. pen. 1930); di violenza e di resistenza all'Autorità (artt. 289, 307, 336-339, 655 cod. pen. 1930); di oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità (artt. 341-343, cod. pen. 1930); di violazione di sigilli (artt. 349 e 350 cod. pen. 1930); contro l'incolumità pubblica (artt. 253, 342, 423, 425-433, 436, 439-442, 444, 445, 449-452, 516, 586 cod. pen. 1930); contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (artt. 519-525, 527, 528, 530-532, 541, 542, 544, 556, 557, 559-564, 566-568, 573, 586 cod. pen. 1930); contro la persona (artt. 546, 547, 549, 551, 555, 571, 572, 575-578, 580-585, 587-599 cod. pen. 1930) e contro la proprietà (artt. 486, 624-632, 634-640, 642, 643, 645-649 cod. pen. 1930);

(3) Ora, artt. 673, 678, 695, 699, 700, 702 e 703 cod. pen. 1930.

***Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità (art. 28 - R.D. 147/1927)***

Coloro che alla dipendenza di pubbliche amministrazioni civili o militari hanno esercitato mansioni inerenti all'impiego di un gas tossico, per la durata di un anno ininterrottamente, possono ottenere entro due anni, contati a partire dalla cessazione dell'esercizio delle mansioni stesse, la patente di abilitazione, di cui all'art. 26, in esenzione dalla presentazione del certificato di idoneità, facendone domanda all’Azienda sanitaria competente nella cui circoscrizione si trova la competente sede di esame.

La domanda è corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27, nonché da un certificato debitamente legalizzato, rilasciato dalla pubblica amministrazione alle cui dipendenze, ha servito il richiedente, e dal quale risultino, in modo circostanziato, le mansioni effettivamente esercitate dal richiedente, la durata del servizio prestato con le dette mansioni e le attitudini del richiedente all'impiego di gas tossici.

L’Azienda sanitaria, riscontrata la regolarità della domanda, e accertato il concorso delle condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale, è autorizzata a rilasciare la patente.

**ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO D’IDONEITÀ**

Nella Regione FVG, la legge regionale 43/81 stabilisce che ai compiti previsti dall'articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici, costituita presso la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale, con sede a Trieste in Riva Nazario Sauro, 8.

La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

* dal Direttore regionale dell'igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un Servizio della Direzione regionale dell'igiene e della sanità in veste di Presidente;
* dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
* da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

Fanno altresì parte, quali membri di diritto della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed il Comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.

La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Della data e del luogo di svolgimento degli esami viene data comunicazione scritta agli interessati.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia la sede degli esami è a Trieste.

I Programmi per gli esami diretti a conseguire il certificato di idoneità per la abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici sono stabiliti nel D.M. 09/05/1927 - Allegato B e vertono sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione, e constano di prove pratiche e di prove orali.

Le prove pratiche hanno per oggetto:

1. la tecnica per le varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché con il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l'abilitazione;
2. la tecnica delle varie manipolazioni connesse con la utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);
3. l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le prove orali riguardano:

1. le nozioni elementari sulla preparazione e utilizzazione industriale del gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante la utilizzazione del gas stesso; sull'azione tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi d'urgenza;
2. la conoscenza del regolamento sull'impiego dei gas tossici, approvato con il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, ed in particolare del titolo secondo.

Il presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole dell'esame, emette il certificato di idoneità e lo invia al candidato ed all’Azienda sanitaria competente ai fini del rilascio della patente di abilitazione.

**RILASCIO PATENTE DI ABILITAZIONE**

L’Azienda sanitaria competente, ricevuto il certificato di idoneità trasmesso dalla Direzione Centrale della Salute e della Protezione Sociale, provvede al rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici.

A tal fine, l’ufficio competente invia agli interessati una comunicazione scritta con l’invito a inoltrare:

* 2 fototessere di data recente (una per la patente ed una per uso ufficio);
* 1 marca da bollo di 16,00€ (da apporre sulla patente rilasciata).

La patente di abilitazione rilasciata viene consegnata direttamente all’interessato od inviata al suo domicilio di riferimento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta alla competente Azienda sanitaria che ha proceduto al rilascio e/o alla revisione della patente ogni cambiamento di domicilio.

**REVISIONE PATENTE**

Con atto del Ministero competente è disposta la revisione della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici a periodi non maggiori di cinque anni; la revisione non comporta la ripetizione degli esami. A tal fine l’organo ministeriale competente emana un atto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e reso noto alle Regioni nonché alle Aziende sanitarie o altri Enti competenti, con cui è disposta la revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel corso del 5° anno precedente (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) a quello di adozione del provvedimento.

L’Azienda sanitaria provvede a dare adeguata informazione nell’ambito territoriale di competenza attraverso comunicati stampa sui più diffusi periodici locali e notiziari radio, Agenzie del lavoro, Associazioni Industriali ed altri Enti/Società specificamente individuate.

L’Azienda sanitaria invia una comunicazione ai titolari di patente da revisionare residenti nel territorio di propria competenza, contenete l’invito ad inoltrare domanda di revisione ovvero produrre comunicazione di rinuncia allegando per la restituzione la patente di abilitazione.

I soggetti chiamati alla revisione devono inoltrare domanda (vedere modulo in fondo alla guida) con marca da bollo di 16,00€ all’Azienda sanitaria nel cui territorio di competenza è compreso il Comune di residenza del richiedente allegando la seguente documentazione:

* patente da revisionare: nel caso in cui la patente non presenti alcun spazio utile all’apposizione del timbro di revisione ovvero debba essere sostituita per eccessivo deterioramento vanno inoltrate anche 2 foto recenti in formato tessera + 1 marca da bollo di 16,00€ per la nuova patente in sostituzione dell’originale;
* certificato medico con marca da bollo di 16,00€, di data non anteriore a un mese, rilasciato dal medico competente qualora la domanda d’ammissione all’esame sia presentata da un lavoratore dipendente di un’azienda in cui è prevista tale figura, ovvero dall'Azienda per i Servizi Sanitari o da un medico militare in tutti gli altri casi, dal quale risulti che il richiedente:
  1. non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualunque specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
  2. non presenta segni di intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti
  3. percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
  4. possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché ad occhio non inferiore a 5/10, ottenuto anche ricorrendo all’impiego di lenti di correzione;
* ricevuta di versamento dell’importo di 11,20€ (riportante la causale “Revisione patente impiego gas tossici” indicando il nome del titolare) da effettuare con le seguenti modalità:

1. bonifico bancario a favore dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale - IBAN: IT70J0200812310000105831374 Unicredit Banca S.p.A. di Udine;
2. versamento sul conto corrente postale n. 1049064114 intestato a: Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

* fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (se la domanda non viene presentata e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto);
* in caso di rilascio nuova patente, 2 foto recenti in formato tessera + una marca da bollo di 16,00€.

***Istruttoria dell’ufficio***

Nel procedimento di revisione l’ufficio incaricato dell’ASUFC, presso il Dipartimento di Prevenzione, Via Chiusaforte 2 a Udine, provvede ad esaminare la regolarità dell’istanza e della documentazione presentate, nonché ad effettuare gli eventuali controlli sulle dichiarazioni prodotte al fine di accertare la permanenza dei requisiti d'idoneità fisica, psichica e morale (casi d’indegnità – art. 39 del R.D. 147/1927), necessari per l’ottenimento della revisione.

A tal fine, in conformità all’art. 71 del DPR 445/2000, l’Amministrazione procedente provvede d’ufficio ad effettuare i controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese ai sensi dell’art. 46 dello stesso testo legislativo; in particolare, per le dichiarazioni relative all’assenza/sussistenza di provvedimenti e/o procedimenti penali ed amministrativi (casi d’indegnità-requisito morale), i controlli saranno effettuati mediante il competente Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 39 del DPR 313/2002.

L’Ufficio, ove la domanda/dichiarazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione scritta all’interessato indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza con invito alla regolarizzazione ovvero a fornire le integrazioni richieste pena la non accoglibilità della domanda.

L’Azienda sanitaria, qualora dall'esame dei documenti e dal controllo delle informazioni assunte risultino sussistenti le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.

La patente di abilitazione revisionata viene:

1. inviata al domicilio dell’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
2. consegnata direttamente all’interessato, presso l’ufficio competente sopra menzionato, in caso di rilascio nuova patente: la stessa deve essere sottoscritta in presenza dell’addetto incaricato.

Nel corso della revisione, la patente è revocata qualora si verifichino i casi previsti nell’art. 36 del Regolamento di cui al R.D. 147/1927 (vedere l’elenco dei casi).

In ogni tempo, il Ministero o gli altri organi competenti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.

I titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta alla competente Azienda sanitaria che ha proceduto al rilascio e/o alla revisione della patente ogni cambiamento di domicilio.

**REVOCA E SOSPENSIONE DELLA PATENTE**

L’articolo 36 del Regolamento stabilisce che si proceda alla revoca della patente di abilitazione:

1. ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria, risultino minorate, nella persona abilitata, l'idoneità fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici;
2. quando la persona munita di patente di abilitazione non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva e continui nell'impiego di gas tossici;
3. quando venga a sussistere una delle condizioni previste nell'art. 29 (del Regolamento)
4. quando la persona abilitata risulti dedita all'ubriachezza;
5. quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (37), o a quelle del presente regolamento, ovvero, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall'esercizio della professione.

Alla revoca della patente di abilitazione provvedono gli organi competenti che ne hanno fatto il rilascio ovvero la revisione:

1. di ufficio, previo verifica-accertamento dei presupposti ai sensi della normativa vigente, nei casi indicati ai numeri da 1 a 5;
2. in seguito a segnalazione delle cancellerie giudiziarie nei casi indicati ai numeri 3 e 5.

Si procede alla sospensione della patente di abilitazione quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio della persona abilitata, per i delitti preveduti negli artt. 371 e 375, n. 2, del codice penale o per contravvenzione ai sensi del precedente n. 5.

Il mancato inoltro dell’istanza di revisione nei termini stabiliti su invito scritto dell’Azienda sanitaria, viene inteso quale mancata partecipazione alla revisione, salvo venga dimostrato che l’inadempienza sia dovuta a giustificato motivo e l’interessato non abbia continuato ad effettuare operazioni d’impiego dei gas tossici.

La sospensione della patente può essere revocata quando sia cessata la causa che ebbe a determinarla.

**RINUNCIA ALL’ABILITAZIONE E ALLA REVISIONE DELLA PATENTE**

I titolari di patente che intendono rinunciare all’abilitazione devono inoltrare una comunicazione scritta di rinuncia allegando in restituzione la patente di abilitazione posseduta.

Coloro che presentano comunicazione-dichiarazione di rinuncia, possono successivamente ottenere il rilascio di nuova patente dopo aver conseguito il certificato d’idoneità sostenendo un altro esame secondo la procedura ordinaria di partecipazione agli esami di abilitazione

**CONTATTI**

Per contatti od informazioni relative alla presentazione della domanda di ammissione agli esami e al rilascio/revisione della patente di abilitazione:

**Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Dipartimento di Prevenzione**

Via Chiusaforte 2 - 33100 Udine

tel. 0432.553206, centralino 0432.553221, fax 0432.553255

e-mail: dip@asufc.sanita.fvg.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Brianti

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Mauro Picotti

**Orario:**

MATTINO, da LUNEDI a VENERDI: 8.30-12.00;

POMERIGGIO, MARTEDI e GIOVEDI: 14.00-17.00.

**CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE**

Per il conseguimento del certificato di abilitazione, gli Enti/organismi autorizzati organizzano appositi corsi di preparazione-formazione agli esami.

A titolo indicativo si riportano di seguito nominativi e riferimenti a cui rivolgersi per ulteriori informazioni:

CONFINDUSTRIA UDINE - Largo Carlo Melzi 2 – 33100 Udine

tel. 0432.2761 - fax 0432.509969 - e-mail: [info@confindustria.ud.it](mailto:info@confindustria.ud.it)

sito web: [http://www.confindustria.ud.it](http://www.confindustria.ud.it/)